

Bruxelles, 23 febbraio 2022  
(OR. fr)

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2021/0428(COD)**

---

---

**6222/1/22  
REV 1**

**JAI 180  
FRONT 63  
MIGR 47  
COVID-19 42  
SAN 89  
TRANS 79  
CODEC 150  
COMIX 72**

**NOTA**

---

|               |  |
|---------------|--|
| Origine:      | Presidenza   |
| Destinatario: | Consiglio  |
| Oggetto:      | Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone<br>- dibattito orientativo |

---

Il 14 dicembre 2021 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone. Tale proposta mira a rispondere alle sfide della strumentalizzazione dei flussi migratori, a trarre insegnamenti dalla pandemia codificando e fornendo un quadro per le misure che limitano gli spostamenti verso lo spazio europeo, nonché a rivedere il quadro per i controlli alle frontiere interne e a prevenire meglio gli spostamenti non autorizzati.

In seguito alla presentazione durante la presidenza slovena del 14 dicembre 2021, il 26 gennaio è stato completato un primo esame del testo. Il 24 febbraio la presidenza ha proposto un primo progetto di compromesso su una parte del testo, attualmente in fase di discussione a livello tecnico. Tale progetto corrisponde ai primi tre dei quattro punti di discussione proposti in appresso. Sarà integrato da un compromesso sull'intero testo durante il mese di marzo.

La presidenza sottolinea che il rafforzamento del controllo delle nostre frontiere esterne comuni è il presupposto per il funzionamento dello spazio senza controlli alle frontiere interne. Insieme alle riforme già adottate (rafforzamento di Frontex, riforma dei sistemi di informazione e interoperabilità), in fase di negoziazione (codice di cooperazione di polizia, Prüm, patto sulla migrazione e l'asilo) o in attesa di adozione (meccanismo di valutazione Schengen), la revisione del codice frontiere Schengen permetterà agli Stati membri di disporre di strumenti aggiornati per rispondere meglio ai rischi per la salute, a quelli connessi alla migrazione e alla sicurezza. In quest'ottica, la presidenza desidera proseguire l'esame della proposta della Commissione al fine di adottare, se possibile, un orientamento generale durante il Consiglio GAI di giugno.

A tal fine, la presidenza invita i ministri a esprimere le loro opinioni sui punti citati a seguire, in particolare sui punti di discussione riportati in grassetto.

### **Strumentalizzazione della migrazione e sorveglianza di frontiera**

La proposta della Commissione definisce la strumentalizzazione della migrazione (articolo 2) ed è intesa ad adeguare il quadro legislativo a tali situazioni e a migliorare la sorveglianza di frontiera in tale contesto (articoli 5 e 13). Offre quindi agli Stati membri che si trovano a fronteggiare tali situazioni la possibilità di chiudere i loro valichi di frontiera (articolo 5) e i mezzi per meglio prevenire o individuare gli attraversamenti irregolari delle frontiere esterne (articolo 13).

Nel corso del dibattito sono stati discussi due temi principali, di cui si è tenuto conto nella proposta di compromesso:

- il primo riguarda i soggetti di cui tener conto nella definizione della strumentalizzazione: sembra utile considerare l'ipotesi di una strumentalizzazione da parte di soggetti non statali al fine di tener conto della realtà di un fenomeno che potrebbe subire un'evoluzione, pur essendo distinto dalla criminalità organizzata;

- il secondo riguarda i mezzi di cui dispongono gli Stati membri per affrontare queste situazioni: diversi Stati membri hanno chiesto che le nuove disposizioni del codice siano più esplicite in merito ai mezzi di sorveglianza della frontiera esterna (articolo 13). La scelta dei mezzi impiegati alle frontiere esterne spetta agli Stati membri, che esercitano la loro sovranità al riguardo, e il codice frontiere Schengen non è inteso a fornire un elenco esaustivo di tali mezzi. Alcuni Stati membri si sono tuttavia espressi a favore di un riferimento alla possibilità di erigere barriere fisiche. Il codice frontiere Schengen e la proposta della Commissione prevedono già che tale sorveglianza sia effettuata con mezzi tecnici, in particolare mezzi elettronici, attrezzature e sistemi di sorveglianza, anche mediante unità fisse o mobili. Si propone di rafforzare tali riferimenti, precisando nel contempo che i mezzi impiegati devono essere proporzionati e che deve essere garantito il rispetto dei diritti fondamentali.

### **Misure di coordinamento in caso di crisi sanitaria alle frontiere esterne**

La proposta della Commissione è intesa a migliorare le misure di coordinamento alle frontiere esterne in caso di crisi sanitaria con potenziale epidemico al di fuori dell'Unione (articolo 2, articolo 21 bis e allegato 11) attraverso un meccanismo comune. Tale meccanismo prevede l'individuazione del rischio di pandemia, l'adozione di un regolamento sulle restrizioni di viaggio verso l'Unione europea, sulla base di una proposta della Commissione, e la definizione dei viaggi ritenuti essenziali (allegato XI).

In tale contesto, la Commissione propone che le misure da attuare siano adottate mediante un regolamento di esecuzione del Consiglio, in particolare per quanto riguarda tre aspetti:

- le restrizioni all'ingresso che possono essere adottate dagli Stati membri;
- le misure sanitarie da imporre ai viaggiatori provenienti da paesi terzi che possono essere complementari alle restrizioni all'ingresso, quali l'obbligo di test, la quarantena o l'autoisolamento;
- l'elenco delle categorie di viaggiatori esenti da restrizioni.

**Si invitano i ministri a indicare se la proposta della Commissione consente, a loro avviso, di trovare il giusto equilibrio tra efficienza e flessibilità riguardo a ciascuno dei tre aspetti.**

### **Verifiche all'interno del territorio e procedure di trasferimento**

La proposta della Commissione prevede nuove misure disponibili in assenza di controlli alle frontiere interne. Tali misure sono intese a contribuire a migliorare la sicurezza nello spazio Schengen e a incoraggiare la cooperazione tra gli Stati membri.

Per quanto riguarda le zone di frontiera, il testo estende, al di là delle sole autorità di polizia, l'ambito delle autorità competenti a effettuare i controlli e specifica l'ambito delle minacce prese in considerazione nella valutazione del rischio (articolo 23): oltre a contemplare la lotta contro la criminalità transfrontaliera, già prevista dal codice frontiere Schengen, autorizza gli Stati membri a verificare la regolarità del soggiorno o ad adottare misure di prevenzione del rischio di pandemia. La proposta della Commissione introduce inoltre una procedura semplificata per il trasferimento tra Stati membri (articolo 23 bis) quando un cittadino straniero il cui soggiorno è irregolare, proveniente direttamente da un altro Stato membro, viene fermato nei pressi della frontiera interna. Questa possibilità è disponibile nel contesto di un'operazione transfrontaliera.

### **Ripristino dei controlli alle frontiere interne**

La Commissione propone di rafforzare le garanzie procedurali in caso di ripristino unilaterale dei controlli alle frontiere interne: la proposta precisa ed estende l'elenco degli elementi che lo Stato membro interessato è tenuto a valutare, e il contenuto della valutazione è rafforzato in caso di proroga. Prevede inoltre l'istituzione di un meccanismo di risposta europea qualora la stessa minaccia colpisca contemporaneamente la maggior parte degli Stati membri, mettendo così in pericolo il funzionamento globale dello spazio Schengen.

La Commissione ha inoltre tenuto conto delle conclusioni dell'avvocato generale in due cause pendenti dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea<sup>1</sup>, per le quali si attende ancora la sentenza.

---

<sup>1</sup>. Cause riunite C-368/20, *Landespolizeidirektion Steiermark*, e C-369/20, *Bezirkshauptmannschaft Leibnitz*.

L'esame iniziale della proposta da parte del Consiglio ha riguardato in particolare i motivi per il ripristino dei controlli e ha preso segnatamente in considerazione anche i movimenti secondari di vasta portata (articolo 25 quater), nonché la procedura per il ripristino dei controlli (articolo 26). Sono stati inoltre richiesti chiarimenti sulla creazione di un nuovo meccanismo in caso di rischio per il funzionamento globale dello spazio Schengen (articolo 28).

Tali disposizioni saranno oggetto di un compromesso della presidenza nel mese di marzo.

**Si invitano i ministri a esprimersi sulla procedura semplificata per il trasferimento e sul meccanismo proposto in materia di ripristino dei controlli alle frontiere interne.**

---